SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Michalak Bozena Anna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Michalak Bozena Anna, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Pielegniarka» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Aquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riniunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Pielegniarka» rilasciato il 9 gennaio 1997, dall'Istituto professionale sanitario di Zamosc (Polonia), alla signora Michalak Bozena Anna, nata a Szczebrzeszyn (Polonia) il giorno 19 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Michalak Bozena Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7877

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chuquitaype Cayo Luz Mary del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chuquitaype Cayo Luz Mary, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en enfermeria» conseguito nell'anno 1992, presso l'Università «San Martin de Porres» di Lima (Perù), dalla signora Chuquitaype Cayo Luz Mary, nata a Lima (Perù) il giorno 4 novembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chuquitaype Cayo Luz Mary è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7878

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kodhelaj Lindita del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kodhelaj Lindita, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997, presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania), dalla sig.ra Kodhelaj Lindita, nata a Elbasan (Albania), il giorno 8 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kodhelaj Lindita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7879

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vazhappilly Joseph Jhancy del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vazhappilly Joseph Jhancy, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General nursing» conseguito nell'anno 1992, presso la Shool of nursing «Unity Health Complex Hospital» di Magalore (Karnataka - India), dalla sig.ra Vazhappilly Joseph Jhancy, nata a Elenthikara (India), il giorno 14 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vazhappilly Joseph Jhancy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7880

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pineda Herrera Karina del Carmen del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pineda Herrera Karina del Carmen, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 2000, presso l'Universitad de Panama, Facultad de enfermeria di Panama (Panama), dalla sig.ra Pineda Herrera Karina del Carmen, nata a Panama (Panama), il giorno 15 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pineda Herrera Karina del Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7881

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Samaniego Rodriguez Esilda Gisela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Samaniego Rodriguez Esilda Gisela, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 1996, presso l'Universidad de Panama - Facultad de Enfermeria di Panama (Panama), dalla sig.ra Samaniego Rodriguez Esilda Gisela, nata a Cocle (Panama) il giorno 12 ottobre 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Samaniego Rodriguez Esilda Gisela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7873

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento al sig. Oda Sanchez Obed del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Oda Sanchez Obed, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciado en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 1998, presso l'Universidad de Panama - Facultad de Enfermeria di Panama (Panama), dal sig. Oda Sanchez Obed, nato a Panama (Panama) il giorno 25 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il signor Oda Sanchez Obed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7874

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ducreux Rojas Idaliri del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ducreux Rojas Idaliri, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 1995, presso l'Universidad de Panama - Facultad de Enfermeria di Panama (Panama), dalla signora Ducreux Rojas Idaliri, nata a Panama (Panama) il giorno 7 agosto 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sign.ra Ducreux Rojas Idaliri è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7875

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento al sig. Cortez Herrera Justo del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cortez Herrera Justo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciado en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 1995, presso l'Universidad de Panama - Facultad de Enfermeria di Panama (Panama), dal sig. Cortez Herrera Justo, nato a Panama (Panama) il giorno 12 giugno 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cortez Herrera Justo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7876

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Valdes Rodriguez Betsy Yeleny del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valdes Rodriguez Betsy Yeleny ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 1996 presso l'Universidad de Panama, facultad de enfermeria di Panama (Panama) dalla sig.ra Valdes Rodriguez Betsy Yeleny nata a Chiriqui (Panama) il giorno 18 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia e della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valdes Rodriguez Betsy Yeleny è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7889

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maxwell Best Janina Elidia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maxwell Best Janina Elidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad de Panama, facultad de enfermeria di Panama (Panama) dalla sig.ra Maxwell Best Janina Elidia nata a Panama (Panama) il giorno 9 febbraio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia e della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maxwell Best Janina Elidia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7890

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gondola Gallardo Katia Zobeida del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gondola Gallardo Katia Zobeida ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad de Panama, facultad de enfermeria di Panama (Panama) dalla sig.ra Gondola Gallardo Katia Zobeida nata a Colon (Panama) il giorno 11 febbraio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia e della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gondola Gallardo Katia Zobeida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7891

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fergus Gonzalez Ladys del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fergus Gonzalez Ladys ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito a Panama, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en ciencias de enfermeria» conseguito nell'anno 1996 presso l'Universidad de Panama, facultad de enfermeria di Panama (Panama) dalla sig.ra Fergus Gonzalez Ladys nata a Panama (Panama) il giorno 24 maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia e della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fergus Gonzalez Ladys è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio

stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnomonti - Soc. coop. a r.l.», in Terni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnomonti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Terni, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giardina Romano;

Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il dott. Giardina Romano comunicava la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Tanfani Mauro, residente in Terni, strada di S. Maria La Rocca n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnomonti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Terni, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 9 gennaio 2001, in sostituzione del dott. Giardina Romano, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7900

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Navigli Magenta a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: il conseguimento dell'oggetto sociale e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edificatrice Navigli Magenta a r.l.», con sede in Milano, via dei Benedettini n. 22;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 27 dicembre 1993 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edificatrice Navigli Magenta a r.l.», con sede in Milano, via dei Benedettini 22, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1981 non ha né presentato i bilanci annuali né compiuto atti di gestione e l'esame delle risultanze ispettive rende opportuno, a parere del Ministero del lavoro (nota Direzione generale cooperazione - Divisione IV/6, prot. n. 1690/6 del 20 ottobre 1997), adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice Navigli Magenta a r.l.», con sede in Milano, via dei Benedettini 22, costituita per rogito del notaio dott. Nerio Visentini di Busto Arsizio, in data 3 luglio 1970, repertorio 69730/8490, registro delle società n. 143258, tribunale di Milano posizione B.U.S.C. n. 6592/111898 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1981 non ha né presentato bilanci annuali né compiuto atti di gestione e l'esame delle risultanze ispettive rende opportuno, a parere del Ministero del lavoro (nota Direzione generale cooperazione - Div. IV/6 prot. n. 1690/6 del 20 ottobre 1997) adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7866

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Stella Europea società cooperativa edilizia a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie il decorso del termine e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «La Stella Europea soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Tadino 21;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 codice civile;

Visto il verbale in data 4 giugno 1997 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «La Stella Europea soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Tadino 21, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1965, non ha compiuto atti di gestione dal 1966, non è in condizione di conseguire gli scopi per i quali è stata costituita e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «La Stella Europea società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Tadino 21, costituita per rogito del notaio dott. Angela Japoce di Gorgonzola, in data 12 maggio 1964, repertorio n. 14473/3214, registro delle società n. 124188, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 868/87801, è

sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1965, non ha compiuto atti di gestione dal 1966, non è in condizione di conseguire gli scopi per i quali è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7867

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia 81 a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: il decorso del termine e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia 81 a r.l.», con sede in Milano, via Paravia n. 15;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 11 dicembre 1998 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia 81 a r.l.», con sede in Milano, via Paravia 15, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause:

non ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1994, non ha compiuto atti di gestione dal 1995 e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia 81 a r.l.», con sede in Milano, via Paravia 15, costituita per rogito del notaio dott. Pasquale Lèbano di S. Angelo Lodigiano, in data 12 novembre 1981, repertorio 65703/6365, registro delle società 210225, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 11118/188334, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1994, non ha compiuto atti di gestione dal 1995 e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7868

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice I Quindici a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del

lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edificatrice I Quindici a r.l.», con sede in Milano, via Ferrante Aporti 14;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 2 agosto 2000 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edificatrice I Quindici a r.l.», con sede in Milano, via Ferrante Aporti 14, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause:

non ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1992, non ha compiuto atti di gestione dal 1993 e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice I Quindici a r.l.», con sede in Milano, via Ferrante Aporti 14, costituita per rogito del notaio dott. ssa Luisa Moretti di Paderno Dugnano, in data 26 maggio 1983, repertorio 27328/3903, registro delle società 224493, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 11792/199170 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha presentato i bilanci annuali dopo quello del 1992, non ha compiuto atti di gestione dal 1993 e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) «Acero», società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Fabriano (Ancona), costituita a rogito notaio Simonetta Sabatini in data 11 marzo 1987, repertorio n. 5784, registro delle società 15970, tribunale Ancona, B.U.S.C. n. 2316/226655;

2) «Noi per voi - Cooperativa sociale» - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita a rogito notaio Rodolfo Mazzola in data 27 maggio 1993, repertorio 42433, registro delle società 21447, tribunale Ancona, B.U.S.C. n. 2606/263248.

Ancona, 20 giugno 2001

Il direttore: FORMENTINI

01A7865

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Domus Mea - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Solaro.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del

lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544, codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie il conseguimento dell'oggetto sociale e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Domus Mea - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Solaro (Milano), corso Europa n. 60;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 - codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 9 dicembre 1996.di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Domus Mea - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Solaro (Milano), Corso Europa n. 60, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussiste la seguente causa: dal 1990 non ha presentato i bilanci annuali;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Direzione generale della cooperazione» Divisione IV/5, prot. n. 3572 del 13 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Domus Mea - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Solaro (Milano), corso Europa, 60, costituita per rogito del notaio dott. Alessio Michele Chiambretti di Saronno in data 7 luglio 1982 repertorio n. 27976/2881, registro società n. 23264, tribunale di Monza, posizione B.U.S.C. n. 11491/194213 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1990 non ha presentato i bilanci annuali e perché, come da ministeriale protocollo n. 3572 del 13 settembre 1999 la nomina di un conimissario liquidatore, dall'esame della relativa documentazione contabile, non è opportuna.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7956

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «18 Febbraio - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Seregno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa del 18 Febbraio - Soc. coop. edilizia a r.l. con sede in Seregno (Milano), via Marconi n. 4;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 6 ottobre 1996 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «18 Febbraio - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Seregno (Milano), via Marconi n. 4, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544, codice civile e dall'art. 2, comma 1, della

legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussiste la seguente causa: dal 1992 non ha presentato i bilanci annuali e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «18 Febbraio - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Seregno (Milano), via Marconi, 4, costituita per rogito del notaio dott. Bettaglio Enrica di Monza in data 24 febbraio 1984, repertorio n. 10867/696, registro società n. 27103, tribunale di Monza, posizione B.U.S.C. n. 12129/206153 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè dal 1992 non ha presentato i bilanci annuali e perchè risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7957

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Antigone - a r.l.», in Buccinasco.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionameno dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Antigone a r.l.», con sede in Buccinasco (Milano), via Vigevanese n. 7;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 5 gennaio 2000 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Antigone a r.l.» con sede in Buccinasco (Milano), via Vigevanese n. 7, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1992 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali stata costituita e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Antigone a r.l.», con sede in Buccinasco (Milano), via Vigevanese n. 7, costituita per rogito del notaio dott. Lainati Enrico di Milano in data 3 dicembre 1990, repertorio n. 124863/15450, registro società n. 314185, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 14310/255401 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1992 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7958

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Sogno a r.l.», in Cologno Monzese.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Sogno a r.l.», con sede in Cologno Monzese (Milano), via Visconti n. 6;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544, codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 17 novembre 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Sogno a r.l.», con sede in Cologno Monzese (Milano), via Visconti n. 6, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 - codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1994 non ha presentato i bilanci annuali e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Sogno a r.l.», con sede in Cologno Monzese (Milano), via Visconti n. 6, costituita per rogito del notaio dott. Mario Cataldo di Cologno Monzese, in data 15 novembre 1984, repertorio n. 3136/222, registro società n. 28426, tribunale di Monza, posizione B.U.S.C. n. 12248/208687, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1994 non ha presentato i bilanci annuali e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7959

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Forosera - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «La Forosera - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Montevideo 19;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 12 ottobre 1999, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «La Forosera - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in

Milano, via Montevideo n. 19, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544, codice civile, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussiste la seguente causa: dalla propria costituzione non ha mai depositato i bilanci annuali e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «La Forosera - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Montevideo n. 19, costituita per rogito del notaio dott. Giovanna Gesuè di Milano, in data 21 luglio 1980, repertorio n. 73941, registro società n. 196600, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 10652/178562, è sciolta, senza dare luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dalla propria costituzione non ha mai depositato i bilanci annuali e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7960

DECRETO 21 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «1º Maggio - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Seregno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa del «1º Maggio - soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Seregno (Milano), via Gola n. 4;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 9 settembre 1997, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «1º Maggio - soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Seregno (Milano), via Gola n. 4, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1985 non ha presentato i bilanci annuali e non ha compiuto altri atti di gestione e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «1º Maggio - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Seregno (Milano), via Gola n. 4, costituita per rogito del notaio dott. Enrica Bettaglio di Seregno, in data 15 luglio 1982, repertorio n. 6978/432, registro società n. 22924, tribunale di Monza, posizione B.U.S.C. n. 11425/192748, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè dal 1985 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto altri atti di gestione e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 21 giugno 2001

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

01A7961

DECRETO 27 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sanmartinese», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Sanmartinese», con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Giulio Bartoli, in data 13 marzo 1972, repertorio n. 13988, registro delle società n. 1979, B.U.S.C. n. 829/119671.

Viterbo, 27 giugno 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

01A7864

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Agrigento nel giorno 23 giugno 2001.

1.2. È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di Agrigento della direzione regionale della Sicilia nel giorno 23 giugno 2001.

1.3. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Agrigento nel giorno 23 giugno 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1., 1.2. e 1.3. nel giorno a fianco indicato, i medesimi uffici non hanno operato per consentire i relativi interventi di disinfestazione.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 26 giugno 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A8035

DECRETO 3 luglio 2001.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del registro di Cosenza.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del registro di Cosenza per l'intera giornata del 29 giugno 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfezione dei locali dell'ufficio di cui al punto 1.1., nel giorno a fianco indicato, il medesimo ufficio non ha operato per consentire i relativi interventi da parte della A.S.L. n. 4 di Cosenza.

Per quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 3 luglio 2001

Il direttore regionale: SACCONE

01A8034

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 8 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 10 luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato sino alla data odierna;

Vista la deliberazione n. 60 del 31 gennaio 2001 con la quale il senato accademico ha approvato la modifica dei seguenti articoli dello statuto:

art. 7 «Strutture didattiche e dipartimenti»: 1° comma;

art. 8 «Facoltà» 6° comma;

art. 13 «Classi di corsi di studio» di nuovo inserimento;

art. 14 «Commissioni didattiche paritetiche»: di nuovo inserimento, uniformati alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 509/1999:

Vista la deliberazione n. 119 del 12 marzo 2001 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica delle summenzionate norme statutarie;

Vista la nota Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1216, del 9 maggio 2001 con la quale lo stesso Ministero non ha formulato osservazioni in merito alle modifiche di statuto di cui trattasi;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 è modificato come appresso:

«Art. 7 *(Strutture didattiche e dipartimenti).* — 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, l'Università si articola in facoltà, a loro volta strutturale in corsi di studio (laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master di primo e secondo livello. Presso l'Università di Lecce possono essere istituiti corsi di studio interfacoltà o interuniversitari. In tal caso specifici protocolli definiscono, nel rispetto di ciascun regolamento di facoltà e di Ateneo, gli obblighi reciproci e le norme generali per la gestione e il sostegno delle attività didattiche del corso interfacoltà o interateneo. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo. L'attivazione di tali strutture e subordinata alla verifica da parte del senato accademico e del consiglio d'amministrazione della disponibilità delle risorse anche umane, necessarie al loro funzionamento e, nel caso di corsi di studio previsti presso una facoltà già esistente, anche al parere favorevole della stessa o, nel caso di corsi interfacoltà, all'approvazione di apposita convenzione.

Omissis.».

«Art. 8 *(Facoltà). — Omissis.*

6. I corsi di studio interfacoltà sono organi di Ateneo.».

«Art. 13 *(Classi di corsi di studio).* — 1. Le classi di corsi di studio costituiscono raggruppamenti di corsi di studio e sono disciplinate dai decreti ministeriali,

che ne determinano le denominazioni, nonché gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

2. Le classi di corso di studio possono essere attivate anche in più facoltà, su proposta di una più facoltà ovvero del senato accademico, purché al loro interno sia attivato almeno un corso di studio.

3. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce le norme che presiedono al funzionamento dei

4. Corsi di studio e dei Consigli didattici.».

«Art. 14 *(Commissioni didattiche paritetiche)*. — 1. Presso ogni organo di governo dei corsi di studio sono istituite commissioni didattiche composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Il regolamento di Ateneo definisce l'articolazione di tali commissioni che hanno il compito di esaminare i problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche e di esprimere pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e agli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche.».

Lecce, 8 giugno 2001

Il rettore: RIZZO

01A7896

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Milano;

Visto il decreto rettorale in data 23 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999, con il quale è stata disposta la modifica di alcuni articoli dello statuto, previa deliberazione del senato accademico, organo preposto alla revisione dello stesso statuto;

Vista la deliberazione in data 11 luglio 2000, con la quale il senato accademico al fine, in particolare, di dare attuazione alla riforma universitaria, ha approvato, con la maggioranza richiesta dall'art. 55 dello statuto, ulteriori modifiche agli articoli 7, 9, 18, 20, 24 e 25 dello statuto medesimo, nonché l'abrogazione dell'art. 26 dello stesso;

Vista la nota rettorale prot. n. 7362 in data 22 febbraio 2001, con la quale le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 3980 in data 16 marzo 2001, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non aver osservazioni particolari da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal Senato accademico;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 7.

Libertà di riunione e uso degli spazi universitari

L'art. 7 assume la seguente nuova titolazione:

«Art. 7 *(Libertà di associazione e di riunione e uso degli spazi universitari).*

Il testo dello stesso art. 7 è integrato dal seguente nuovo comma (comma primo):

«L'Università favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite con finalità culturali, ricreative e di mutualità dalle proprie componenti interne (personale e studenti)».

Art. 9.

Attività culturali, sportive e ricreative

Il testo dell'articolo è così riformulato:

«L'Università, ai sensi delle normative in vigore, promuove e favorisce attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche

mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel regolamento generale d'Ateneo.

Rientrano tra le attività da favorire, eventualmente anche con la concessione in uso di spazi universitari, a condizioni comunque rispettose dei principi che regolano la gestione dei beni immobili dell'Università, quelle promosse negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo in forma autonoma da associazioni e cooperative studentesche e dal personale universitario».

Titolo III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 18.

Il senato accademico

Al primo comma del punto 2, e precisamente alla lettera *e)*, è soppresso il riferimento alla facoltà di economia.

Al sesto comma del punto 7 è soppressa l'espressione «Fatto salvo quanto disposto dal punto 8 del successivo art. 55 ai fini della prima costituzione degli organi in questione.

Art. 20.

Collegio dei revisori dei conti

All'ultimo comma la locuzione «I componenti il collegio possono essere immediatamente confermati per una sola volta» è cassata.

Titolo IV

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 24

Facoltà

Il primo comma del punto 3 è riformulato come segue:

«Il Preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, cura l'attuazione delle sue delibere, coordina i servizi generali di competenza della facoltà. Ha compiti di vigilanza sulle attività didattiche, anche al fine di garantire la congruità dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi ad essi attribuiti, e sui servizi che fanno capo alla facoltà».

Il sesto comma dello stesso punto 3 diviene secondo comma e assume la seguente formulazione:

«Il Preside può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il consiglio di facoltà o ai presidenti dei consigli di coordinamento didattico secondo le norme indicate nel regolamento di facoltà.

Al primo comma del punto 4, il termine «comma» è sostituito dal termine «punto».

Al secondo comma dello stesso punto 4, il testo della lettera *a)* risulta modificato come di seguito riportato:

«*a)* avanza proposte e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica, di corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di master universitari, di corsi di orientamento e di attività culturali e formative secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990, sentiti i Consigli di coordinamento didattico per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei dipartimenti».

All'ultimo comma del medesimo punto 4, l'espressione «provenienti dai diversi corsi di laurea e di diploma istituiti presso la facoltà» è sostituita dall'espressione: «provenienti dai diversi corsi di studio istituiti presso la facoltà».

Art. 25.

Corsi di laurea

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica).* — 1. I regolamenti delle singole facoltà (nel caso di corsi interfacoltà i regolamenti di ciascuna delle facoltà interessate) stabiliscono le modalità di coordinamento didattico dei corsi di laurea e i laurea specialistica da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attività didattica per gli insegnamenti del corso, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

2. I consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilità:

a) di un singolo corso di laurea o di laurea specialistica;

b) di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a più classi affini;

c) di più corsi di laurea specialistica riferiti alla medesima classe o a più classi affini;

d) di più corsi di laurea e di laurea specialistica riferiti a classi affini.

3. Spetta ai consigli fissare e coordinare gli obiettivi didattici del corso o dei corsi che ad essi fanno capo e dei relativi *curricoli*, valutare l'andamento delle attività e verificarne annualmente l'efficienza e la funzionalità; formulare proposte e pareri in merito alle discipline di pertinenza del corso o dei corsi e propone l'eventuale attivazione o la disattivazione; formulare proposte in ordine alla destinazione dei posti vacanti; propone l'attivazione di corsi a contratto e di attività di apprendimento e perfezionamento linguistico; propone l'attivazione di eventuali corsi di orientamento, di attività didattiche di sostegno e di attività di tirocinio; esaminare ed approvare i piani di studio presentati dagli studenti e formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti in vigore, dallo statuto e dai regolamenti.

I consigli di coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della facoltà, secondo quanto stabilito in ciascun regolamento di facoltà.

4. I consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori responsabili di insegnamenti o di moduli di insegnamento o di altre attività didattiche specificamente svolte per il corso o i corsi di laurea e di laurea specialistica che fanno capo al consiglio, dai docenti supplenti e con affidamento, dai docenti a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo d'insegnamento che dia luogo all'acquisizione del numero minimo di crediti formativi stabilito a questo fine dal regolamento di facoltà, da una rappresentanza degli studenti.

I regolamenti di facoltà stabiliscono le opportune forme di coordinamento per gli insegnamenti comuni a più corsi di laurea e di laurea specialistica della medesima facoltà, ivi compresa l'eventuale partecipazione di professori e ricercatori a più consigli di coordinamento didattico.

I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al consiglio sono eletti per un biennio in numero pari al 15% del consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti eletti nel consiglio di coordinamento didattico sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea, l'eletto decade e viene sostituito con le modalità stabilite al punto 3 dell'art. 50.

Il regolamento di facoltà definisce a quale tipo di deliberazione potrà partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il consiglio di coordinamento didattico; in ogni caso gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

È lasciato ai singoli regolamenti di facoltà di determinare le eventuali articolazioni funzionali specifiche dei consigli di coordinamento didattico e di estendere la partecipazione al consiglio a rappresentanze dei titolari di contratto a tempo indeterminato per attività di apprendimento e perfezionamento linguistico e ad altre figure di collaboratori didattici non previste al primo comma.

5. Ogni consiglio di coordinamento didattico elegge nel suo seno tra i professori di ruolo di prima fascia un presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive. Il presidente sovrintende e coordina le attività del corso o dei corsi che fanno capo al consiglio, operando, d'intesa con il preside della facoltà, al fine di garantire la congruità dei carichi didattici degli insegnamenti con i crediti formativi ad essi attribuiti. Il preside dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Salvo diversa indicazione da parte dei regolamenti di facoltà, i compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianità di ruolo.».

Art. 26.

Corsi di diploma

L'articolo è abrogato con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Le modifiche disposte con il presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 giugno 2001

p. *Il rettore:* DOLEVA

01A7897

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 luglio 2001

Dollaro USA	0,8776
Yen giapponese	108,36
Corona danese	7,4485
Lira Sterlina	0,61180
Corona svedese	9,2631
Franco svizzero	1,5078
Corona islandese	88,54
Corona norvegese	8,0170
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57409
Corona ceca	33,878
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,20
Litas lituano	3,5113
Lat lettone	0,5521
Lira maltese	0,3994
Zloty polacco	3,6990
Leu romeno	25825
Tallero sloveno	218,9110
Corona slovacca	42,739
Lira turca	1150767
Dollaro australiano	1,7111
Dollaro canadese	1,3531
Dollaro di Hong Kong	6,8451
Dollaro neozelandese	2,1239
Dollaro di Singapore	1,6006
Won sudcoreano	1145,88
Rand sudafricano	7,2418

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8291

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidersolv»

Estratto decreto n. 363 del 12 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIDERSOLV, nelle forme e confezioni: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, «100 mg compresse» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 03639450653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine»;

A.I.C. n. 034896011 (in base 10), 118Y4C (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A, nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Italia, strada Paduni, 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: Nimesulide 100 mg;

eccipienti: saccarosio 2812 mg; poliossietilen monocetiletere 8 mg; acido citrico 30 mg; aroma limone 50 mg;

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n.034896023 (in base 10), 118Y4R (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A, nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestate che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), Anagni (Frosinone), Italia, strada Paduni, 240 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Nimesulide 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 100 mg; lattosio 154,5 mg; amido glicolato 34 mg; olio di ricino idrogenato 8 mg; magnesio stearato 2 mg; polietilenglicole 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7939

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progeffik»

Estratto decreto A.I.C. n. 370 del 20 giugno 2001

Specialità medicinale: PROGEFFIK nella forma e confezione:

«100 mg capsule molli» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Effik S.A. con sede in Bievres (Francia), Burospace n. 7 - Route de Gisy.

Produttore: la produzione è effettuata da: Laboratoires Scherer nello stabilimento sito in Beinheim (Francia);

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da: Laboratories alcala pharma nello stabilimento sito in Madrid (Spagna) e anche da: Laboratorios lco sante nello stabilimento sito in Osny (Francia).

Il rilascio lotti è effettuato da: Laboratoires Effik nello stabilimento sito in Bievres (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg capsule molli» 30 capsule.

Numero A.I.C.: 035042011 (in base 10), 11FDQV (in base 32).

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: progesterone micronizzato 100 mg;

eccipienti: olio di arachide, lecitina di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Componente della capsula: gelatina, glicerolo, titanio biossido, giallo di chinolina.

indicazioni terapeutiche:

uso orale:

disturbi dovuti ad una insufficienza progrestinica, in particolare:

sindrome premestruale;

alterazioni del ciclo mestruale dovute ad alterazioni dell'ovulazione o ad anovulazione;

mastopatie benigne;

premenopausa;

terapia ormonale sostitutiva della menopausa (in associazione alla terapia estrogenica);

uso vaginale (rappresenta una alternativa all'uso orale):

supplemento nella fase luteinica durante i cicli spontanei o indotti, in caso di ipofertilità o di sterilità primaria o secondaria, dovuta in particolare ad insufficienza ovarica primaria o secondaria con alterazioni dell'ovulazione;

supplemento nella fase luteinica durante i cicli di fecondazione in-vitro o altre tecniche di riproduzione assistita, limitatamente a donne ovariectomizzate;

in caso di minaccia di aborto o nella prevenzione di aborti ripetuti dovuti ad insufficienza luteinica, fino alla dodicesima settimana di amenorrea.

In tutte le altre indicazioni del progesterone, l'uso vaginale rappresenta una alternativa all'uso orale nel caso di:

effetti secondari dovuti al progesterone (sonnolenza dopo assunzione orale);

controindicazioni all'uso orale (epatopatie).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7940

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zeroflog»

Estratto decreto A.I.C. n. 397 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: ZEROFLOG nelle forme e confezioni:

«0,074 g/100 ml collutorio» 1 flacone da 200 ml;

«0,074 g/100 ml collutorio» 12 bustine da 15 ml.

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Valeas industria chimica e farmaceutica p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10, codice fiscale 04874990155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

Per la confezione: «0,074 g/100 ml collutorio» 1 flacone da 200 ml, Società Montefarmaco p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Per la confezione: «0,074 g/100 ml collutorio» 12 bustine da 15 ml, la produzione ed il controllo è effettuata da: società Montefarmaco p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da: società IVERS-LEE Italia p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,074 g/100 ml collutorio» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 034373011 (in base 10), 10SZDM (in base 32);

classe: «C».

«0,074 g/100 ml colluttorio» 12 bustine da 15 ml;

A.I.C. n. 034373023 (in base 10), 10SZDZ (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principi o attivo: diclofenac acido 0,074 g;

eccipienti: sorbitolo, colina, sodio benzoato, sodio edetato, acesulfame potassico, menta aroma naturale, pesca aroma naturale, colorante E 124, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Skenan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 380 del 20 giugno 2001

Specialità medicinale SKENAN:

16 capsule dosate 10 mg;

A.I.C. n. 028103012/;

16 capsule dosate 30 mg;

A.I.C. n. 028103024/;

16 capsule dosate 60 mg;

A.I.C. n. 028103036/;

16 capsule dosate 100 mg;

A.I.C. n. 028103048/;

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Skenan», 16 capsule dotate 10 mg, A.I.C. n. 028103012, «Skenan», 16 capsule dosate 30 mg, A.I.C. n. 028103024 «Skenan», 16 capsule dosate 60 mg, A.I.C. n. 028103036 «Skenan», 16 capsule dosate 100 mg, A.I.C. n. 028103048, prodotti anteriormente al 13 giugno 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 489 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7942

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diazemuls»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 382 del 20 giugno 2001

Specialità medicinale DIAZEMULS:

10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 028106021/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Diazemuls», 10 fiale 2 ml, A.I.C. n. 028106021, prodotti anteriormente al 20 dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 975 del 20 novembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7943

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foille scottature»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 386 del 20 giugno 2001

Specialità medicinale FOILLE SCOTTATURE:

«29,5 g» tubo di pomata 29,5 g;

A.I.C. n. 006228062/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Foille scottature», «29,5 g» tubo di pomata 29,5 g, A.I.C. n. 006228062, prodotti anteriormente al 16 agosto 1999 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MCpR n. 386 del 16 luglio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 5 agosto 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 389 del 20 giugno 2001

Specialità medicinale ENTEROGERMINA:

«1 miliardo di spore sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 013046014;

«1 miliardo di spore sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml - A.IC. n. 013046026.

Società: Sanofi-Synthelabo S.p.a., Galleria Passanella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Enterogermina», «1 miliardo di spore sospensione orale», 10 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 013046014, «Enterogermina», «1 miliardo di spore sospensione orale», 20 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 013046026 prodotti anteriormente al 13 gennaio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 776 del 29 novembre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 6 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7945

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Baby Rinolo»

Estratto decreto n. 390 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 00795960152.

Medicinale: BABY RINOLO, confezione: BB sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 020651016, è trasferita alla società: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede in via Salvatore Quasimodo n. 136 - Roma, con codice fiscale n. 05038691001.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7946

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triatec»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 405 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: TRIATEC.

Confezioni:

«1,25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027161049;

«2,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027161052;

«5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027161064.

Società: Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr n. 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta/modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

ipertensione: per ridurre la pressione arteriosa come terapia singola o in combinazione con altri antiipertensivi come ad esempio diuretici e calcio-antagonisti;

insufficienza cardiaca congestizia: per la terapia in aggiunta a diuretici con o senza glicosidi cardiaci;

postumi dell'infarto miocardico acuto in pazienti con segni e sintomi di insufficienza cardiaca congestizia;

nefropatia conclamata in soggetti non diabetici. Il ramipril rallenta la velocità di progressione dell'insufficienza renale e dello sviluppo di insufficienza renale terminale che necessita di dialisi e trapianto renale;

complicazioni renali da diabete mellito: in pazienti affetti da diabete mellito con microalbuminuria ramipril riduce il tasso di escrezione urinaria di albumina;

riduzione di mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con documentato alto rischio cardiovascolare.

«Triatec» non è adatto per il trattamento dell'ipertensione dovuta a iperaldosteronismo primario.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7947

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hepuman B»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 448 del 2 luglio 2001

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 (Italia), codice fiscale n. 00190430132.

Medicinale: HEPUMAN B.

Variazione A.I.C.: modifica della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica del processo produttivo del prodotto finito per inserimento di una fase di pastorizzazione e si approva inoltre l'eliminazione dell'eccipiente mertiolato dalla composizione del prodotto finito, relativamente alle confezioni sottoelencate: «1 flacone 400 U.I. 2 ml» - A.I.C. n. 025260023.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della specialità medicinale è così modificata:

«400 U.I./2 ml - soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - A.I.C. n. 025260023.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7948

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651169/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.